

4. RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING

- (29) Alla luce delle risultanze sopraindicate, la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni di biciclette fabbricate dal richiedente e originarie della Cina dovrebbe essere chiuso. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dal richiedente. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (48,5 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Ciò non pregiudica la possibilità per gli importatori di chiedere una restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è chiuso.
2. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è abrogato.
3. Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC B999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

Articolo 2

1. Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.
2. Il dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0178

